

DECRETO 2 aprile 2010.

Rinnovo parziale della composizione della commissione regionale per la talassemia.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 ed, in particolare, l'art. 4;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto n. 86248 del 26 ottobre 1990, con il quale è stata costituita, per la prima volta, la commissione regionale per la talassemia, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/90 sopra richiamata;

Visto il decreto n. 3450 del 23 dicembre 2008, con il quale si è rinnovata la composizione della Commissione regionale per la talassemia già scaduta il 22 settembre 2008 prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 20/90;

Visto il decreto n. 2291 del 19 ottobre 2009, con il quale si è rinnovata in parte la composizione della commissione regionale per la talassemia prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 20/90;

Vista la nota di dimissioni dell'avv. Francesco Ferlito da componente della commissione regionale per la talassemia del 30 gennaio 2010;

Vista la nota della Lega italiana per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell'infanzia prot. n. 33 del 26 febbraio 2010, con la quale si comunica che il componente designato in sostituzione del dimissionario avv. Francesco Ferlito, nato a Catania il 28 aprile 1970, è la d.ssa Angela Rita Passafiume, nata a Gela (CL) il 2 gennaio 1959 ed ivi residente in via Smecca n. 45;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla sostituzione del componente designato dalla Lega italiana per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell'infanzia;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/90, la commissione regionale per la talassemia è rinnovata nella composizione sotto indicata:

Talassemici adulti e/o genitori o parenti di talassemici nominati dalla Lega italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana:

– d.ssa Angela Rita Passafiume

nata a Gela (CL) il 2 gennaio 1959 ed ivi residente in via Smecca n. 45 - Componente.

Art. 2

Restano ferme le ulteriori disposizioni recate dai decreti n. 3450 del 23 dicembre 2008 e n. 2291 del 19 ottobre 2009 sia in ordine al presidente, ai componenti scelti tra i talassemici adulti e/o genitori o parenti di talassemici nominati dalla Lega italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana, ai medici distinti nella diagnosi, cura e prevenzione della talassemia ed ai funzionari dell'Assessorato regionale della salute, sia afferenti gli argomenti di carattere generale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della sanità per il visto di propria competenza, e, suc-

cessivamente, verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.

Palermo, 2 aprile 2010.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della salute in data 12 aprile 2010 al n. 29.

(2010.16.1178)102

DECRETO 7 aprile 2010.

Determinazione del compenso dei componenti del nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 15, comma 6, che affida ai nuclei di valutazione la verifica annuale dei risultati della gestione dei dirigenti aventi incarico di direzione di struttura complessa;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" per come ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visti i CC.NN.LL. dell'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, che demandano ai nuclei di valutazione le attività di valutazione dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 5/09, il quale prevede che il nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale è composto da tre membri in possesso del diploma di laurea e che l'Assessore regionale per la sanità stabilisca, con proprio decreto, la misura massima dei compensi, comunque non superiore a quelli attualmente previsti;

Visto il decreto 11 marzo 2010, n. 736/10, con il quale sono state approvate, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/09, le linee guide per la predisposizione da parte delle aziende del servizio sanitario regionale dell'atto aziendale, con particolare riguardo al paragrafo dedicato alla valutazione dei dirigenti;

Ritenuto, alla luce dei dati acquisiti presso le aziende del servizio sanitario regionale circa l'attuale misura degli emolumenti erogati, di potere fissare, con oneri a carico del bilancio aziendale, il compenso per i componenti dei nuclei di valutazione nella misura di 300,00 euro pro-capite ed a lordo per seduta e, comunque, nel limite massimo annuo del 5% di quello previsto per il direttore generale della rispettiva azienda, oltre al rimborso delle spese se ed in quanto dovute in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Articolo unico

In attuazione del comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, il compenso dei componenti del nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale, il cui numero non può essere superiore a tre unità, è fissato, con onere a carico delle stesse aziende, nella misura di 300,00 euro pro-capite ed a lordo per seduta e, comunque, nel limite massimo annuo del 5% di quello previsto per il direttore generale della rispettiva azienda, oltre al rimborso delle spese, se ed in quanto dovute in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 aprile 2010.

RUSSO

(2010.16.1180)102

DECRETO 12 aprile 2010.

Piano regionale di sorveglianza degli allevamenti avicoli e dei volatili selvatici nei confronti dell'influenza aviaria per l'anno 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ
SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'O.M. 19 luglio 1991, relativa alla profilassi dell'influenza aviaria e della pseudopeste aviaria;

Visto il D.M. 28 settembre 2000, che reca misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella G.U.R.I. n. 204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i risultati del piano di sorveglianza regionale per l'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, effettuato nel corso dell'anno 2009 ai sensi e per gli effetti del decreto n. 645 del 10 aprile 2009;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 944 del 20 gennaio 2010, con cui è stato trasmesso il Piano di monitoraggio nazionale per l'influenza aviaria relativo all'anno 2010;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, con cui è stato approvato il regolamento per l'attuazione della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE;

Ritenuto di dovere disporre anche per il corrente anno 2010 l'attuazione di un piano di sorveglianza per l'influenza aviaria negli allevamenti avicoli e nei volatili selvatici;

Visto il verbale della riunione dell'unità di crisi regionale di cui al decreto n. 2640 del 14 gennaio 2004 tenutasi il 27 marzo 2010, con cui è stato espresso il relativo parere favorevole;

Considerate le caratteristiche epidemiologiche della malattia;

Decreta:

Art. 1

È resa obbligatoria per l'anno 2010, nel territorio regionale, l'esecuzione del piano di sorveglianza nei confronti dell'influenza aviaria, allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 aprile 2010.

ZAPPÀ

Allegato

INFLUENZA AVIARIA
PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA 2010

ALLEVAMENTI DOMESTICI

PREMESSA

Il piano di sorveglianza sugli allevamenti domestici è finalizzato ad individuare precocemente ed in via prioritaria la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità (LPAI), nelle popolazioni di volatili domestici. L'infezione provocata da virus LPAI, infatti, non si associa in genere alla comparsa di quadri clinici caratteristici e può passare inosservata, specialmente in alcune specie sensibili, lasciando come unica traccia del suo passaggio la sieropositività. Considerando che i virus influenzali, ad alta ed a bassa virulenza, possono circolare all'interno di popolazioni sieropositive, risulta evidente che il riscontro di gruppi sieropositivi potrebbe essere correlato anche ad una preesistente infezione da parte di uno stipe virale LPAI. In caso di positività sierologica, pertanto, si rende

necessaria l'attivazione delle misure previste dall'art. 4 del DPR n. 656/96 per provvedere all'esecuzione degli accertamenti di laboratorio finalizzati ad evidenziare l'eventuale presenza dell'agente virale.

OBIETTIVO, POPOLAZIONE BERSAGLIO E TEMPI DI ESECUZIONE

L'obiettivo del presente piano è quello di individuare tempestivamente l'eventuale circolazione nel territorio regionale del virus dell'influenza aviaria attraverso il riscontro di sieropositività della popolazione avicola domestica e selvatica nei confronti dei sottotipi H5 e H7.

Tale piano, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2010, prevede l'esecuzione di controlli sia negli allevamenti di tipo intensivo che rurale e dovrà interessare le specie aviarie secondo il programma di campionamento di seguito riportato.

Relativamente agli allevamenti rurali, si specifica che per facilitare l'applicazione del piano sono stati considerati soltanto quelli con capi superiori a 20 unità e che è indispensabile che i controlli siano effettuati durante le stagioni primaverile ed autunnale, periodi a rischio a causa dei flussi migratori.

AREE TERRITORIALI E CAMPIONAMENTO

Il presente piano è esteso a tutto il territorio regionale e il numero di allevamenti da sottoporre a controllo da parte di ciascuna A.S.P. è illustrato nella tabella di seguito riportata.

Tipologia, specie ed indirizzo produttivo	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totali	
Intensivi	Galline ovaiole	6	3	8	3	3	8	13	7	3	54
	Ovaiole all'aperto	0	1	1	0	2	1	0	3	0	8
	Ratiti	1	0	0	1	0	1	1	1	0	5
Rurali		20	19	97	20	34	55	14	11	80	350
Totali	27	23	106	24	39	65	28	22	83	417	

Per ogni tipologia produttiva sarà controllato un numero di allevamenti, selezionati con criterio di casualità, come riportato nella tabella, privilegiando quegli allevamenti considerati a maggior rischio per le seguenti caratteristiche:

- animali allevati all'aperto;
- allevamenti multietà;
- allevamenti multispecie;
- animali a lunga vita produttiva;
- utilizzazione di acque di superficie;
- ubicazione in aree a rischio.

Il campione così costituito, per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, è stato ottenuto sulla base del numero di allevamenti presenti nel territorio di ciascuna ASP e garantisce l'individuazione di almeno un gruppo positivo se la prevalenza di sieropositività è $\geq 5\%$, con un livello di confidenza del 95%.

In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue, ove possibile, almeno n. 10 volatili, selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive, con la probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è $\geq 30\%$.

Se l'azienda da controllare è costituita da più di un capannone è necessario effettuare almeno n. 5 campioni per ogni capannone.

Anche gli allevamenti di oche ed anatre dovranno essere controllati sierologicamente, in questo caso, ove possibile, dovranno essere sottoposti a prelievo almeno n. 40-50 volatili per allevamento, preferendo i volatili allevati in spazi aperti.

SORVEGLIANZA PASSIVA SUI VOLATILI SELVATICI

Gli uccelli selvatici e in particolare quelli legati alle zone umide vengono considerati come il principale serbatoio dei virus influenzali in natura. La possibilità che gli uccelli selvatici possano essere responsabili dell'introduzione di virus influenzali in popolazioni di uccelli allevati sembra trovare conferma nell'elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici del nord Europa.

Risulta indispensabile, quindi, predisporre sistemi di controllo maggiormente efficaci per individuare precocemente e in via prioritaria la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità (LPAI), nelle popolazioni di volatili selvatici, soprattutto in zone che si sono dimostrate a elevato rischio di infezione; ciò al fine di attivare adeguate misure per prevenire epidemie da virus ad alta patogenicità (HPAI) nelle popolazioni di volatili domestici, con possibile trasmissione all'uomo.

Nel territorio della Regione siciliana il piano di sorveglianza influenza aviaria sui volatili selvatici sarà principalmente basato sulla sorveglianza passiva effettuata nei soggetti rinvenuti morti. Sarà, pertanto, necessario procedere alla segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici, con particolare attenzione alle specie considerate reservoir, e al rilevamento dei soggetti morti nei siti identificati come aree a rischio.

Saranno, pertanto, considerate con maggiore attenzione per il campionamento:

- aree in cui sono state rilevate mortalità anomale;
- aree situate in vicinanza delle coste, di laghi ed aree umide, dove gli uccelli sono stati trovati morti e in particolare se queste aree si trovano in prossimità di allevamenti domestici di pollame;
- le specie di uccelli identificate ad alto rischio e altri uccelli selvatici che vivono a stretto contatto con queste.

Ne deriva che è indispensabile escludere la presenza di H5N1 in ogni volatile trovato morto appartenente ai seguenti gruppi tassonomici:

- a) Podicipedidae (svassi);
- b) Rapaci (diurni e notturni);
- c) Ardeidi (aironi);
- d) Anatidae (anatre, oche e cigni);
- e) Rallidae (folaga, gallinella d'acqua, pollo sultano ecc.);
- f) Recurvirostridae (avocetta e cavaliere d'Italia);
- g) Charadriidae (pivieri e pavoncella);
- h) Scolopacidae (limicoli);
- i) Laridae (gabbiani);
- j) Sterninae (rondini di mare).

FLUSSI INFORMATIVI

I campioni, accompagnati dalle relative schede (allegati 1-2), dovranno pervenire alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, per la ricerca di anticorpi nei confronti dei sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria.

Le sedi territoriali dell'Istituto, qualora ricevano campioni, avranno cura di trasmettere alla sede centrale copia di tale scheda, che accompagnerà i campioni medesimi fino ai laboratori designati per l'esecuzione degli esami e presso l'area sorveglianza epidemiologica per la relativa registrazione.

Le prove sierologiche saranno effettuate utilizzando le metodiche ed i criteri interpretativi riportati al capitolo 4, allegato III del DPR n. 656/96. Eventuali campioni di cui si richieda la conferma di positività dovranno essere inviati al Centro nazionale di referenza.

I risultati degli esami sierologici e virologici saranno trasmessi all'azienda sanitaria provinciale competente per territorio e, in caso positivo, anche al dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

L'area di sorveglianza epidemiologica dell'IZS avrà cura di continuare ad aggiornare il database relativo all'attività di sierosorveglianza. Tale database dovrà essere implementato con le informazioni contenute nelle schede di accompagnamento degli emosieri e completate dall'esito degli esami di laboratorio e dagli eventuali accertamenti collaterali in caso di sieropositività.

I risultati sull'andamento del presente piano saranno monitorati con cadenza almeno trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), tenendo conto delle scadenze fissate dal Ministero della salute per le successive comunicazioni agli uffici comunitari.

L'Istituto zooprofilattico della Sicilia, entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, provvederà a trasmettere al dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico i risultati relativi ai controlli, aggregando le informazioni per ASP e tipologia di allevamento considerato, evidenziando nel contempo il numero di campioni esaminati.

AZIONI DA ATTUARE IN CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA

In caso di riscontro di sieropositività negli allevamenti testati, l'A.S.P. competente per territorio dovrà sottoporre l'allevamento ad un'ispezione ufficiale e disporre un vincolo sanitario sullo stesso.

Contestualmente dovrà eseguire una visita clinica degli animali per rilevare eventuali sintomi riferibili all'influenza aviaria, e il prelievo, previo accordo con il servizio veterinario regionale e l'IZS, di almeno 30 tamponi cloacali per la ricerca del virus influenzale.

Inoltre, al fine di chiarire il significato di positività sierologiche a carattere sporadico e a basso titolo, il veterinario ufficiale potrà effettuare un secondo esame sierologico, effettuato a distanza di tre settimane dal precedente, prelevando campioni di sangue da almeno 60 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è $> 5\%$).

PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO SIEROLOGICO INFLUENZA AVIARIA
anno 2010

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

REGIONE PROVINCIA ASL N.

1. VETERINARIO PRELEVATORE
2. RECAPITO TELEFONICO

Fax Data prelievo / / / N. prot.
ASL

3. SEZ. DIAGNOSTICA I.Z.S. COMPETENTE PER TERRITORIO n. registro IZS
Tel. n.

AZIENDA:
Comune Prov.
Codice aziendale Proprietario/ragione sociale
Via/località
Specie e indirizzo produttivo: N. capi presenti
 Ovaiole
 Ovaiole all'aperto
 Ratiti
 Allevamento rurale
 Altro (specificare)

CAUSALE PRELIEVO Piano nazionale monitoraggio sierologico
 Altro

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI (N. capannone, ecc.)	SPECIE ANIMALE	N. campioni di sangue	N. tamponi cloacali
.....
.....
.....

NOTE

.....

Firma veterinario prelevatore

.....

PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO INFLUENZA AVIARIA 2010

SCHEMA RACCOLTA CAMPIONI DA UCCELLI SELVATICI

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE:

Data prelievo

Luogo prelievo: Comune Località

Campione: Tampone cloacale Feci Sangue OrganiSpecie prelevata Germano Alzavola Fischione Codone Mestolone Canapiglia Marzaiola Folaga AltroAnimale Maschio Giovane Vivo Femmina Adulto Morto/Abbattuto

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE:

Data prelievo

Luogo prelievo: Comune Località

Campione: Tampone cloacale Feci Sangue OrganiSpecie prelevata Germano Alzavola Fischione Codone Mestolone Canapiglia Marzaiola Folaga AltroAnimale Maschio Giovane Vivo Femmina Adulto Morto/Abbattuto

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE:

Data prelievo

Luogo prelievo: Comune Località

Campione: Tampone cloacale Feci Sangue OrganiSpecie prelevata Germano Alzavola Fischione Codone Mestolone Canapiglia Marzaiola Folaga AltroAnimale Maschio Giovane Vivo Femmina Adulto Morto/Abbattuto

Nome e cognome del prelevatore

Ente di appartenenza

Recapito telefonico

Firma